LE NOVITA' DEL PROCESSO ESECUTIVO

Il Decreto Legge 132/2014 convertito con modifiche dalla legge 162/2014

Le principali novità

- □ Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione (art. 518 co.6)
- Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis)
- Le novità del pignoramento presso terzi (artt. 543 ss.)
- □ Il pignoramento di autoveicoli e motoveicoli (art. 521-bis)

Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione (art. 518 co. 6)

- □ La più rilevante novità del processo di esecuzione forzata riguarda l'introduzione dell'onere di iscrizione a ruolo dei processi esecutivi a carico del creditore procedente (art. 18).
 - RATIO: evitare la pendenza di tutti quei processi esecutivi che il creditore non abbia alcun interesse a portare avanti.

Il procedimento d'iscrizione a ruolo in breve

□ Step 1 -> Una volta eseguita la notifica dell'atto di pignoramento, l'ufficiale giudiziario consegna <u>senza</u> ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto.

Step 2 -> Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti, entro 15 giorni dalla consegna (30 giorni nel pignoramento presso terzi e nel pignoramento di autoveicoli, 15 giorni nel pignoramento immobiliare).

Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di 15 giorni dalla consegna al creditore.

La conformità agli atti è attestata dall'avvocato del creditore ai fini dell'articolo.

- A partire dal prossimo 31 marzo 2015, il deposito della nota di iscrizione a ruolo dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche.
- Ex art. 159-bis disp. att. c.p.c., la nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere: l'indicazione delle parti, le generalità e il codice fiscale della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore e del bene oggetto di pignoramento (salvo l'individuazione, con decreto del Ministero della giustizia, di ulteriori dati da inserire).

- Il creditore deve fare la dichiarazione di inefficacia del pignoramento al debitore e al terzo mediante atto notificato entro 5 giorni dalla scadenza del termine.
- Cessa l'obbligo del debitore e del terzo quando la nota non è depositata nei termini.

□ Step 3 -> Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.

Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 c.p.c. copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore.

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492 bis)

□ il creditore procedente su istanza del presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza l'ufficiale giudiziario alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Accesso alle banche-dati

- L'ufficiale giudiziario avrà quindi la possibilità, ai fini dell'acquisizione d'informazioni per l'individuazione di cose e crediti da pignorare, di prendere visione presso:
 - le banche dati delle pubbliche amministrazioni;
 - l'anagrafe tributaria;
 - l'archivio dei conti correnti bancari e degli altri rapporti finanziari;
 - il P.R.A. (pubblico registro automobilistico);
 - le banche dati degli enti previdenziali.

Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige <u>un unico processo</u> <u>verbale</u> nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze rilasciando copia autentica al **creditore**, il quale, ex art. 155-ter disp. att. c.p.c., potrà **partecipare alla ricerca dei beni da pignorare** con modalità telematiche, indicando all'ufficiale stesso i beni da sottoporre ad esecuzione.

- Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti relativi al pignoramento.
- Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro 15 giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti relativi al pignoramento, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui essa si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita dal codice penale a norma dell'art. 388 cp.

- Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio al debitore e al terzo il verbale, che è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.
- Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Sono previste modalità telematiche di ricerca anche quando l'autorità giudiziaria deve ricostruire l'attivo e il passivo nelle procedure concorsuali, deve adottare provvedimenti in materia di famiglia o di gestione dei patrimoni altrui.

IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (artt. 543 ss. c.p.c.)

IL TERZO PUO' ESSERE:

☐ IL DEBITOR DEBITORIS

COLUI CHE POSSIEDE I BENI DEL DEBITORE

OGGETTO DEL PIGNORAMENTO

- □ CREDITI DI SOMME DI DANARO CHE IL DEBITORE ESECUTATO VANTA NEI CONFRONTI DI UN TERZO (ipotesi più frequente es.: conto-corrente del debitore presso la banca o crediti da lavoro dipendente)
- BENI MOBILI DEL DEBITORE CHE SI TROVANO NELLA DISPONIBILITA' DI UN TERZO

Le novità del DL 132/2014 sul pignoramento presso terzi

- □ Individuazione di un nuovo foro competente per l'espropriazione presso terzi
- Contenuto dell'atto di pignoramento presso terzi
- Notificazione del pignoramento
- Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
- Dichiarazione del terzo

Il foro competente

- Si è realizzata a far data dall'11 dicembre 2014 l'introduzione di un foro generale per l'espropriazione presso terzi, individuato presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.
- Quando debitrice sia una pubblica amministrazione, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, competente è il tribunale della sede del terzo debitore.

IL CONTENUTO DELL'ATTO

L'atto di pignoramento presso il terzo è un <u>atto complesso</u> il cui contenuto si ricava dal combinato disposto degli artt. 492 e 543 c.p.c.

L'atto di pignoramento deve contenere, tra le altre cose:

la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente;

- □ l'invito al terzo a comunicare entro 10 giorni al creditore procedente la dichiarazione di quali somme o cose si trova in possesso.
 - La comunicazione deve avvenire tramite raccomandata o tramite PEC

□ l'avvertimento al terzo che: solo in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa comparendo in un'apposita udienza e che se non compare o, sebbene comparso non renda la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si considerano non contestati nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore ai fini del procedimento in corso.

Caratteristiche della dichiarazione del terzo

Le modalità della dichiarazione del terzo

- La dichiarazione del terzo deve essere fatta:
- personalmente;
- a mezzo di procuratore speciale;
- tramite difensore munito di procura speciale.

- □ La dichiarazione del terzo non può più essere fatta in udienza, in quanto il terzo non viene più invitato a comparire all'udienza. Questa deve pertanto essere inviata al creditore procedente esclusivamente tramite raccomandata o PEC.
 - Solo in caso di mancata comunicazione, il terzo sarà chiamato a effettuare la propria dichiarazione in udienza.

■ Il pignoramento va notificato

al debitore esecutato

<u>e</u>

al terzo

Il terzo deve essere coinvolto nella procedura esecutiva e quindi gli deve essere notificato il pignoramento per evitare che riconsegni la cosa mobile o paghi il suo debito nelle mani del debitore. □ L'atto di pignoramento non dovrà più contenere la citazione a comparire del terzo, a cui l'atto va notificato ai soli fini della dichiarazione di quantità.

Gli adempimenti successivi alla notifica dell'atto di pignoramento

Una volta eseguita la notifica dell'atto di pignoramento, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il **creditore** deve **depositare**, **entro 30 giorni** dalla consegna, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione:

- □ la **nota d'iscrizione a ruolo**, che deve contenere l'indicazione delle parti, del difensore della parte che iscrive la causa a ruolo, delle generalità e del codice fiscale (se gli è stato attribuito) della parte che iscrive la causa a ruolo, della cosa o bene oggetto di pignoramento;
- □ la copia conforme dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto.
- Il mancato deposito dei documenti nel termine indicato comporta la perdita di efficacia del pignoramento.

- Il decreto legge 132/2014 prevede inoltre che, <u>a partire dal 31 marzo</u> 2015, la nota di iscrizione e delle copie conformi degli atti sono depositate con modalità telematiche.
- A tal fine, il difensore attesta la conformità degli atti agli originali.

Al momento del deposito, il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.

Mancata dichiarazione del terzo

□ Il decreto legge sulla giustizia civile modifica infine la norma riguardante la procedura di assegnazione del credito in caso di mancata dichiarazione del terzo.

- □ È previsto che, anche per i crediti derivanti da rapporto di lavoro, il terzo deve inoltrare la sua dichiarazione al creditore procedente tramite PEC o raccomandata.
 - Solo se il creditore, all'udienza dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo il giudice fissa con ordinanza una udienza successiva.

- L'ordinanza è notificata al terzo almeno 10 giorni prima della nuova udienza.
- Se il terzo non compare o, pur comparendo, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene s'intende non contestato nei termini indicati dal creditore nell'atto di pignoramento, ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione forzata fondata sul provvedimento di assegnazione. Il giudice procede quindi all'assegnazione o alla vendita delle cose dovute dal terzo o dei crediti a norma degli artt. 552 e 553.

Quando l'ufficiale giudiziario procede a ricercare i beni in modalità telematica ai sensi del nuovo art. 492 bis c.p.c.

- consegna senza ritardo al creditore
 - il verbale,
 - il titolo esecutivo,
 - ed il precetto;
- deposita immediatamente l'originale dell'atto di pignoramento nella cancelleria del tribunale, che forma il fascicolo dell'esecuzione.

□ Trascorsi 10 giorni dal pignoramento [art. 501 c.p.c.] il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.

□ Il giudice fissa con decreto l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede all'assegnazione o alla vendita.

L'ESPROPRIAZIONE FORZATA SU AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI

- Viene introdotta dal nuovo art. 521-bis una procedura più snella per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che d'ora in poi dovrà eseguirsi mediante notificazione al debitore dell'atto contenente i beni che si intendono sottoporre ad esecuzione, e l'invito a consegnare gli stessi, entro 10 giorni, unitamente ai titoli e ai documenti relativi alla proprietà e all'uso, all'Istituto vendite giudiziarie (IVG), autorizzato ad operare nel territorio del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
- L'Istituto vendite giudiziarie comunica al creditore a mezzo PEC l'avvenuta consegna.

Ove il debitore non ottemperi, la procedura affida agli **organi di polizia** il compito di accertare la circolazione dei beni pignorati e di procedere al ritiro della carta di circolazione e dei titoli di proprietà consegnando il bene pignorato all'IVG per l'esecuzione della vendita. Nelle more, il creditore è tenuto a trascrivere nei pubblici registri il pignoramento, e a depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'IVG la relativa nota in cancelleria unitamente all'iscrizione a ruolo, al titolo esecutivo, al precetto e all'atto di pignoramento, a pena di inefficacia.

Le altre novità del decreto legge 132/14 sull'espropriazione forzata

- A) prevede l'incremento del saggio di interesse moratorio.
 - Secondo la novella apportata dal comma 1 dell'art. 17 del d.l. n. 132/2014 all'art. 1284 c.c., se le parti non hanno determinato la misura del saggio degli interessi legali questo viene elevato in misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (dall'1 all'8,15%) al fine di evitare la strumentalizzazione dei tempi del processo civile.

B) introduce la chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità, quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo degli assetti patrimoniali pignorati.

□ C) prevede, nell'espropriazione immobiliare, che il giudice possa autorizzare la vendita con incanto solo se ritiene che con tale modalità sia possibile ottenere un prezzo superiore della metà rispetto al valore stimato dell'immobile. D) disciplina il procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti, prevedendone la vendita o la distruzione.